

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxx/2013 R.G.A.C. avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria

TRA
FALLIMENTO DEBITRICE.;
E
OMISSIS S.R.L.;
BANCA S.P.A.;
PARTE ATTRICE
PARTE CONVENUTA
PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Va precisato che: a) il fascicolo è stato assegnato a questo giudice con provvedimento del 10 giugno 2021; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione, parte attrice chiedeva disporsi la revocatoria ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:

compravendita e contestuale locazione finanziaria stipulate in data 19.11.2008 tra la **DEBITRICE**. (parte venditrice) e la **OMISSIS S.p.A.** (parte acquirente) e la **OMISSIS S.r.l.**, con la quale sarebbe stata trasferita l'unità immobiliare sita in Omissis, località Omissis, identificata come in citazione, pag. 2; locazione stipulata tra la **OMISSIS s.r.l.** e la **DEBITRICE**, registrata in data 19.02.2009, con la quale la **OMISSIS** concedeva in locazione alla **DEBITRICE**, una parte del fabbricato oggetto di vendita nel contratto precedentemente indicato e del connesso pagamento della somma pari ad euro 691.800,00; parte attrice domandava, altresì, la condanna della **OMISSIS s.r.l.** alla restituzione di quanto incassato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'incasso al soddisfatto; in via subordinata, accertare la simulazione assoluta del contratto di locazione per difetto di causa, con restituzione della somma pari ad euro 691.800,00 a titolo di indebito oggettivo.

Parte attrice esponeva che: con atto del 13.07.2007 la **OMISSIS srl** concedeva in locazione l'immobile indicato per un periodo di sei anni alla **OMISSIS S.r.l.** una parte del capannone industriale per il canone mensile di euro 5.000,00, con deposito cauzionale pari ad euro 15.000,00; contestualmente veniva stipulato un contratto preliminare di vendita con il quale la **OMISSIS srl** si obbligava a vendere alla **OMISSIS S.r.l.** l'intera consistenza immobiliare; il prezzo veniva fissato in euro 2.100.000,00 con scomputo dei canoni già versati dalla acquirente-locataria; con compravendita e contestuale locazione finanziaria stipulata in data 19.11.2008 la **OMISSIS S.p.A.** acquistava dalla **DEBITRICE**. l'immobile per il quale la **OMISSIS** aveva già versato euro 640.000,00; la residua parte del prezzo (euro 1.460.000,00) veniva corrisposto dalla società finanziaria alla venditrice tramite bonifico bancario; la parte utilizzatrice e futura

acquirente si obbligava a corrispondere il canone mensile di leasing pari ad euro 11.966,84 per 215 mensilità oltre ad una prima rata pari ad euro 535.542,00; la OMISSIS s.r.l. poi concedeva in locazione alla **DEBITRICE**. (atto del 22.11.2008) una parte del medesimo opificio per euro

Ex parte

7.000,00 mensili e la **DEBITRICE**. versava a titolo di canoni anticipati euro 691.000,00; con sentenza n. 12/2013 veniva dichiarato il fallimento della **DEBITRICE**.

Si costituiva in giudizio la **OMISSIS S.r.l.** che eccepiva: la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, posto che la convenuta non era né consapevole del pregiudizio, né partecipe alla dolosa preordinazione ex art. 2901, secondo comma, c.c.: in proposito, la revoca dei finanziamenti – risalente al 17.12.2007 e causa del debito nei confronti della P.A. – sarebbe successiva alla stipula del preliminare del 13.07.2007; le varie notizie di fonte giornalistica – risalenti agli anni 2005 e 2006 – non avevano condotto alla conclusione delle indagini, sicché non sarebbero fondanti l'elemento soggettivo, tantomeno in relazione al definitivo stipulato a novembre del 2008 (in tale data, peraltro non si era concluso il procedimento, già avviato, di revoca dei finanziamenti); i soci e gli amministratori della **OMISSIS s.r.l.**, così come la **OMISSIS S.p.a.**, non avevano avuto alcun contatto con i rappresentanti della **DEBITRICE**., prima della stipula degli atti; parte convenuta evidenziava la carenza dell'*eventus damni*, in quanto la B.T.R. *“ha alienato nel 2008 alla OMISSIS S.p.A. la porzione di maggiori dimensioni, ricavando un importo complessivo di euro 2.450.000,00 oltre IVA”* importo che sarebbe adeguato al valore commerciale del bene (pag. 12 comparsa di costituzione); con l'ulteriore precisazione che la vendita del bene immobile avrebbe consentito il pagamento di debiti già scaduti (pag. 14 della comparsa di costituzione, all.ti 35 e 36 alla produzione di parte); chiedeva, quindi di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la **BANCA s.p.a.**, che eccepiva:

l'assenza di *eventus damni*, a fronte della congruità del prezzo corrisposto;

l'assenza dell'elemento soggettivo, non essendo parte convenuta a conoscenza delle difficoltà economiche della **DEBITRICE**; concludeva per il rigetto delle domande, con vittoria di spese. La domanda non può trovare accoglimento.

In relazione all'atto di compravendita, ed in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), *“alla stregua dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, se il relativo prezzo sia stato impiegato, anche in parte, nel pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, dal momento che in siffatta ipotesi la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria rispetto all'adempimento delle obbligazioni (per le quali il debitore sia costituito in mora), che è sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, a condizione che sia accertata - anche attraverso elementi presuntivi - la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo per il debitore di procurarsi la liquidità occorrente per l'estinzione dei debiti (cfr., ex multis, Cass. n. 13435/04; n. 16756/06; n. 11051/09; n. 14557/09; n. 6321/10)”* (Corte Appello Bari, n.173 del 2018).

Nel caso di specie, dal libro giornale (allegato n. 35, produzione **OMISSIS s.r.l.**) emerge una serie di pagamenti di alcuni debiti in seguito all'avvenuto incasso del corrispettivo della compravendita indicata in citazione; trattasi di plurimi pagamenti e di importi significativi, invero assenti nelle operazioni negoziali di data anteriore alla compravendita (allegato n. 35), sicché sussiste, nel caso di specie, la prova presuntiva della strumentalità necessaria tra l'alienazione del bene ed il pagamento dei debiti scaduti.

In relazione al contratto di locazione, la domanda non può trovare accoglimento, posto che secondo la giurisprudenza *“se il curatore esperisce la revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 LF nei confronti dell'avente causa del fallito, dovrà provare, da un lato, la scientia decoctionis avuto riguardo all'epoca dell'acquisto”* (Corte d'Appello Bari, n. 1252 del 2020); *“gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. si comprendano tanto in quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché il consilium fraudis in capo al terzo contraente consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto*

a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi” (Trib. Torre Annunziata, n. 1871 del 2022).

Ebbene, nel caso di specie, parte attrice sostiene che l’elemento soggettivo sarebbe desumibile in virtù della *“ampia diffusione su testate giornalistiche e siti web della notizia delle indagini penali riguardante la truffa perpetrata dalla OMISSIS s.r.l. ai danni dello Stato, l’unicità del compendio immobiliare di proprietà della OMISSIS s.r.l., la qualità di operatore professionale rivestita dalla OMISSIS s.p.a.”*, nonché dalla lettura dei bilanci ed il pagamento anticipato di euro 691.800,00 (pagg. 7 e 8, atto di citazione).

In proposito, le parti convenute non risultano legate al debitore, poi fallito, o al legale rappresentante, da alcun vincolo di parentela o altro rapporto particolare che ne evidenzi una pregressa conoscenza o contatto, tale da poter ritenere sussistente, in via presuntiva, la consapevolezza in capo all’acquirente dei debiti contratti dal venditore; né le notizie di fonte giornalistica, allegate alla produzione di parte attrice, si presentano sufficientemente circostanziate o puntuali – in relazione alla parte poi fallita – da poter sostenere la conoscibilità del pregiudizio che si sarebbe procurato ai creditori.

Non giova, peraltro, a parte attrice invocare il risultato negativo di cui al bilancio chiuso in data 31.12.2007 (si veda, altresì, la delibera del 29 agosto 2008, all.to produzione di parte attrice), che non si presenta di entità e significatività tale da fondare l’elemento soggettivo in capo alla parte convenuta; costei, peraltro, nel 2008 risultava a conoscenza della liquidità che la **OMISSIS** avrebbe ottenuto con la successiva compravendita del novembre 2008, sicché – tenendo, altresì, conto che la dichiarazione di fallimento risale all’anno 2013 – la sola circostanza del pagamento anticipato dei canoni non è di per sé idonea a fondare l’elemento soggettivo in capo alla parte convenuta al momento del compimento dell’atto dispositivo.

Ne deriva che non sussistono indizi chiari al fine di poter inferire che parte convenuta, anche solo usando la normale diligenza, avrebbe potuto rappresentarsi che, con l’atto dispositivo dedotto in giudizio, il debitore avrebbe diminuito in maniera rilevante il proprio patrimonio, e quindi la garanzia spettante ai creditori.

In relazione alla domanda di simulazione, *“curatore, ponendosi anche in sostituzione dei creditori, agisce sicuramente come terzo (ex multi, Cass. 19 novembre 1994 n. 9835), con ogni conseguenza riconnessa dalla legge a tale posizione di terzietà. Ne consegue che il curatore agendo come terzo può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell’art. 1417 c.c., anche mediante testimoni e presunzioni, le quali ultime sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale (Cass. civ. Sez. I 11 aprile 1991, nr. 3824). Poiché, dunque, il curatore fallimentare assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore, sia se abbia proposto la domanda di simulazione sia se l’abbia proseguita, la prova della simulazione da parte sua non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 1417 c.c. e la simulazione può essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni (Cass. 3102/2002)”*, Trib. Napoli, n.3261 del 2021, dove si precisa, altresì, che *“Le presunzioni semplici sono quei ragionamenti logici che, partendo da un fatto noto, per mezzo dell’id quod plerumque accidit, consentono di pervenire alla esistenza di un fatto ignoto. (factum probandum). Le condizioni che la legge pone per accedere alla presunzione semplice sono due:*

- gravità e precisione delle presunzioni (tali nozioni si riferiscono al grado di convincimento che la presunzione è idonea ad ingenerare, nel senso che il fatto ignoto deve essere, sulla base di un adeguato grado di probabilità, conseguenza non equivoca del fatto noto, in base ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti);

- concordanza (la nozione significa che si ha prova del fatto solo se vi sono più presunzioni convergenti nel senso di dimostrarne l'esistenza)".

Ebbene, nel caso di specie, pur richiamando il meccanismo presuntivo, la prova non risulta soddisfatta, non sussistendo plurimi elementi idonei a dimostrare l'esistenza della prospettata simulazione.

In conclusione, la domanda non risulta meritevole di accoglimento.

Non può trovare accoglimento la domanda formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone, in primo luogo, la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi essa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, alla condanna alle spese, la quale è, invece, correlata all'esito finale della lite (Cass., sent n. 11917 del 2002; Cass., sent. n. 19583 del 2013). In secondo luogo, "oltre alla soccombenza totale e non parziale, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio" (Cass., sentenza n. 4443 del 2015).

Nel caso di specie, difetta la prova necessaria - secondo l'orientamento appena richiamato della giurisprudenza di legittimità - per accogliere la domanda dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3,c.p.c.

L'art. 96 comma 3 cod. proc. civ. difatti, prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.

Posto che non risultano indicati gli estremi della trascrizione della domanda per la richiesta cancellazione, per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. xxxx/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.860,30 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Nocera Inferiore, 17 agosto 2024.

Il Giudice

Dr. Stefano Riccio

Depositato telematicamente in data 17 agosto 2024.